



N. R.G. 1/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO di cui alla L 3/2012**

Il Giudice designato, dr.ssa Domenica Capezzerà,

letto l'accordo presentato in data 3.2.2021 ai sensi della legge n. 3/2012 dall'avv. Emiliano Scarantino per il debitore [REDACTED];

letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi Dott. Luca Pacchione depositata in pari data;

esaminati i chiarimenti prodotti dal detto professionista;

considerato che il debitore in data 18.3.2021 ha integrato la proposta a seguito del provvedimento interlocutorio del Tribunale e, pertanto, a parziale modifica della proposta formulata, al punto 2) dell'accordo (pag. 5 del ricorso) quanto al creditore Agenzia Delle Entrate deve essere ricompreso esclusivamente l'importo avente natura privilegiata di € 708,73, che verrà pagato in n. 2 rate di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal nono mese dall'omologa, mentre il restante importo di € 2.285,73 nella misura già prevista per gli altri creditori chirografari del 20%, con una maggiorazione della rata mensile prevista al successivo punto 3) di € 7,62;

rilevato che, in definitiva, la proposta come modificata risulta la seguente:

1. pagamento delle spese della presente procedura in prededuzione pari ad € 4.460,16 (doc.10), da corrispondersi in n. 8 rate mensili dell'importo di € 557,52 ciascuna, a partire dal di dell'omologazione del piano;
2. pagamento integrale del debito erariale privilegiato, pari ad € 708,63, in n. 2 rate dell'importo di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal 9° mese dall'omologa;
3. pagamento degli altri creditori chirografari, il cui debito complessivo ammonta, salvo errori od omissioni, a d € 20 3 .435 ,07, nella misura del 15% pari a complessivi € 30.515 ,26 con n. 60 rate mensili dell'importo di € 508,58, con decorrenza dall'11° mese successivo all'omologazione del piano;



4. pagamento del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, declassato a chirografo dopo la vendita all'asta dell'immobile ed il ricavato di € 39.875,89, dell'importo di € 81.755,10, nella misura del 10% pari a complessivi € 8.175,51, in n. 60 rate mensili dell'importo di € 136,25 ciascuna, sempre con decorrenza dall'11° mese successivo all'omologazione del piano.

Rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di dipendente del [REDACTED];

rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un attivo di euro 2.300,00 pari allo stipendio lordo di cui gode il debitore (allo stato pari ad €1100,00 in quanto **già decurtato da finanziamenti con cessione del quinto e delegazione di pagamento**, come sembrerebbe dal prospetto del gestore di cui a pag 12 della relazione) sono registrabili debiti per almeno euro 285.662 come derivanti da residui di vari finanziamenti chirografari e del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile liquidato nell'ambito di procedura esecutiva in quanto già oggetto di pignoramento;

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo; rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori come attestato dal gestore;

visti gli articoli 7,8, 9 e 12 bis della citata legge,

FISSA

Ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del **8.7.2021 ore 13,00** innanzi a sé (piano terzo ala C) per la comparizione del debitore che espressamente è invitato a comparire di persona e dei creditori;

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi, in persona del gestore **dr. Luca PACCHIONE**:

a) nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto integri la proposta con l'indicazione dei criteri da seguire per il riconoscimento del diritto di voto in favore dei privilegiati da soddisfare oltre l'anno dall'omologa secondo quanto prescritto nel piano;

b) alla scadenza **comunichi** copia della proposta come integrata e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec,



almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque **40 giorni prima dell'udienza;**

c) **versi** agli atti del procedimento **la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali**, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;

d) che della proposta e del presente decreto venga data **pubblicità con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;**

ordina la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara in ordine ai diritti di piena proprietà dei beni immobili oggetto del piano e come risultanti dalla documentazione allegata;

dispone altresì che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli **atti di ordinaria amministrazione** (senza autorizzazione da parte del giudice);
- per gli atti di **straordinaria amministrazione** occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi nonché al gestore.

Pescara 6 aprile 2021

Il Giudice

Domenica Capezzerà



TRIBUNALE DI PESCARA

Giud. Dott.ssa Capezzerà - R.G. 1/2021

Memoria integrativa

Nell'interesse del [REDACTED]

(Avv. Emiliano Scarantino)

premesse

- che con provvedimento del 5 marzo 2021, in considerazione della proposta di accordo presentata dal sig. [REDACTED], la quale ha previsto: *«il soddisfacimento integrale degli oneri di procedura per €4.460,16 da pagarsi in 8 rate mensili dell'importo di €557,52 a partire dall'omologazione; il pagamento integrale dei tributi attesa l'esistenza di un piano di rateizzazione già in essere per una quota mensile di € 82,56 circa (vedi prospetto pag 12 relazione del gestore); il soddisfacimento dei creditori chirografari ab origine per un ammontare di € 201.149,34 nella misura del 15% e dunque per € 30.172 con 60 rate di € 502,87 a decorrere dal 9° mese dopo l'omologazione; il soddisfacimento del ceto chirografario residuo pari ad € 81.755,10 (credito privilegiato fondiario declassato dopo la vendita, avvenuta in ambito esecutivo, del bene immobile su cui insisteva la causa legittima di prelazione -ipoteca-) per la percentuale del 10% in 60 rate mensili di €136,25 a decorrere dal 9° mese dopo l'omologa», il Tribunale ha rilevato che: «la legge, ora, non sembra consentire la possibilità di convogliare nell'ambito della concorsualità i debiti oggetto di delegazioni di pagamento o cessioni del quinto come avviene invece nel piano del consumatore atteso che solo per questo istituto è ora consentito*

espressamente prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"; rilevato peraltro che in merito alla esistenza di delegazione di pagamento e cessioni né il piano né la relazione del gestore chiariscono in quali termini quali debiti andrebbero ad essere ristrutturati; ritenuto altresì che a fronte di una attestazione del gestore circa il soddisfacimento dei soli prelatizi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni (PAG 15) non esiste allo stato una pari attestazione in ordine alla maggiore convenienza dell'intero piano di accordo rispetto alla ipotesi liquidatoria; ed in ogni caso, neppure sembra sussistere tale maggiore convenienza rispetto alla liquidazione atteso che: a) Il debitore tratterrebbe a sé, in ogni caso la somma di €1500 per far fronte alle spese necessarie proprio come accade in ambito liquidatorio puro; b) se è vero che i creditori nella liquidazione del patrimonio verrebbero ad essere soddisfatti in un arco temporale più ampio, gli stessi data la giovane età del debitore (47 anni) che percepisce un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, certamente non potrebbero venire soddisfatti in termini deteriori rispetto all'accordo per i primi 60 mesi -visto che il ██████ decurtrebbe la somma che gli è necessaria per vivere- ma allo stesso tempo otterrebbero l'ulteriore parte del credito per i successivi anni che quindi si rivelerebbe di fatto più conveniente dell'accordo; c) appare dunque evidente che

solo in caso di adduzione di finanza esterna il piano potrebbe attestarsi come conveniente rispetto alla liquidazione; d) il debito tributario invece seguirebbe i tempi della rateazione stabiliti dalle parti sicché allo stato sussiste un evidente trattamento potiore del creditore erariale rispetto agli altri, atteso che il primo almeno per la quota in chirografo verrebbe pagato per intero, fermo restando che non sono stati chiariti gli importi da soddisfare in via privilegiata; rilevato inoltre che la relazione del gestore risulta carente in ordine: a) alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte dal debitore anche in ragione della circostanza che lo stesso sembra non essere più affetto da ludopatia da tempo (e ciò (anche in vista della apertura della liquidazione in via subordinata); b) se sia sussistente o meno il merito creditizio in capo agli enti finanziatori; c) se vi sia stata o meno da parte del gestore la comunicazione all'agenzia della riscossione ed agli enti fiscali anche locali del piano e della relazione né esiste allo stato una certificazione circa l'esistenza del debito tributario residuo; d) Che non vi sono stati atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (che attualmente costituisce requisito di ammissibilità ex art. 7 lettera d quarter L 3/2012);»

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha assegnato all'esponente il termine di 15 giorni al fine di *«apportare modifiche alla proposta e produrre documenti ovvero per formulare anche prima della scadenza del detto termine domanda di liquidazione del patrimonio»*

In ossequio al provvedimento del Tribunale si osserva quanto segue.

1. Con riferimento alla concorsualità delle delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio.

Innanzitutto, il Tribunale pone il quesito circa l'assoggettabilità di tali crediti al principio della *par condicio creditorum*, anche in considerazione della recente novella che lo ha espressamente sancito, ma solo con riferimento al piano del consumatore.

Va preliminarmente rilevato che, prima della predetta riforma, la normativa nulla disponeva in ordine alle cessioni volontarie della retribuzione, ma ciò nonostante la giurisprudenza era pervenuta unanimemente a ritenerle comunque assoggettabili alla procedura, stante l'assenza di alcun privilegio da parte delle cessionarie.

La riforma, invece, ha disciplinato la materia in maniera espressa solo con riferimento al piano del consumatore, come rilevato dal Tribunale.

La ratio legislativa è chiara in quanto sarebbe stato superfluo inserire tale modifica nell'ipotesi di accordo con i creditori.

In tale procedura, infatti, i creditori chirografari, tra i quali rientrano anche i cessionari di quote dello stipendio, hanno la facoltà di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di piano, sicché l'eventuale assenso da parte dei creditori rende superflua ogni valutazione da parte del Tribunale circa la convenienza o meno della proposta.

Nel caso di specie, dunque, la proposta di piano formulata dall'esponente con riferimento al ceto chirografario, nel rispetto

della par condicio creditorum, dovrà essere sottoposta al vaglio dei medesimi creditori ai quali la legge riserva la valutazione circa la convenienza della proposta, senza che possa essere di ostacolo la presenza tra i creditori chirografari del predetto cessionario.

D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che nell'ipotesi di accordo con i creditori non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo (Trib. Milano, 18 gennaio 2017, in *Judicium*, 6 aprile 2017).

Sotto l'ulteriore profilo sollevato dal Tribunale circa i termini nei quali «tali debiti andrebbero ad essere ristrutturati», merita evidenziare che nella proposta di accordo l'esponente ha specificamente chiarito che, con riferimento a tutti i creditori chirografari, si impegna al pagamento del debito in linea capitale residuo al momento dell'omologazione nella misura del 15% in 60 rate, ad eccezione del residuo del mutuo ipotecario declassato a chirografo dopo la vendita in asta dell'immobile che, invece, verrà soddisfatto nella misura del 10%.

2. Sulla maggiore convenienza del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria.

Fermo restando quanto in precedenza chiarito circa l'influenza della valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, merita comunque evidenziare

che nel caso di specie il piano prospettato è comunque più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione patrimoniale del debitore.

Va in primo luogo chiarito come tale indagine deve essere svolta considerando l'intera massa dei creditori e non il singolo che per primo ha sottoposto a pignoramento le retribuzioni.

In particolare, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo creditore. Inoltre, seppure la norma dell'art. 14ter, comma 6, esclude dalla liquidazione del patrimonio i crediti impignorabili, gli stipendi nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della propria famiglia secondo l'importo stabilito dal giudice, ciò non vuol dire che al singolo creditore sarebbe assicurato il pagamento dell'intero credito (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 dicembre 2020).

In secondo luogo, giova rimarcare che per alternativa liquidatoria deve intendersi la procedura disciplinata dalla sezione seconda della legge n. 3/2012, e non l'aggressione del patrimonio da parte dei creditori con procedure esecutive individuali.

Inoltre, giova precisare che, anche dopo la riforma del dicembre 2020, l'unica ipotesi in cui la legge prevede espressamente la valutazione dell'alternativa liquidatoria, sempre nel significato sopra indicato, è costituita dalla eventuale contestazione dell'accordo già raggiunto da parte di un creditore, là dove all'art. 12, comma 2, è prescritto che il giudice omologa comunque l'accordo «se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda».

Ciò premesso, merita altresì chiarire che l'importo indicato nel ricorso di € 2.300,00 quale retribuzione mensile, costituisce il salario che l'esponente godrebbe in assenza di cessione e delegazione di pagamento nonché dei pignoramenti in essere.

In particolare, dall'esame delle buste paga versate in atti si evince che attualmente il sig. ██████████

percepisce un compenso netto di circa € 1.100,00.

Ora, volendo per un momento prendere in considerazione il ricavato che i creditori potrebbero ottenere aggredendo tale unico bene dell'esponente, ci si rende immediatamente conto che gli stessi otterrebbero meno di quanto offerto.

In particolare, nell'ipotesi di liquidazione patrimoniale, considerato lo stipendio di € 2.300,00 a cui dovranno essere detratte le spese necessarie per il sostentamento pari ad € 1.500,00, residuerebbe per la massa dei creditori l'importo mensile di €

800,00; importo che verrebbe corrisposto per il termine massimo di quattro anni, per un totale complessivo di € 38.400,00.

La proposta in questa sede formulata prevede invece il pagamento complessivo di € 41.040,51, importo, questo, superiore a quello derivante dalla liquidazione del patrimonio ai sensi della sezione seconda della legge 3.

In definitiva, pur ritenendo ininfluyente la questione per i motivi in precedenza illustrati, risulta comunque evidente la convenienza della proposta di accordo rispetto alla liquidazione patrimoniale.

Per mero scrupolo difensivo si osserva inoltre che, anche conducendo tale analisi con riferimento al ricavato che i creditori potrebbero ottenere aggredendo il patrimonio del debitore con procedure individuali, la proposta in questa sede formulata è comunque più favorevole per la massa dei creditori.

Infatti, il ceto creditorio è composto da 12 soggetti, due dei quali hanno già provveduto a pignorare una quota dello stipendio, rispettivamente per € 238,19 ed € 93,26, per un totale di € 331,45 mensile che costituisce una quota pignorabile dello stipendio ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Pertanto, per estinguere integralmente tutti i debiti, pari ad € 285.437,47, sarebbero necessarie 861 rate mensili, circa 72 anni, di improbabile attività lavorativa o pensionistica dell'esponente (il sig. XXXXXXXXXX).

Invero, volendo considerare improbabile che il sig. ██████ possa vivere sino a 120 anni, è certo che in tale remota ipotesi alcuni creditori verrebbero soddisfatti per intero, altri non verrebbero soddisfatti neppure in minima parte.

Pertanto, dovendo valutare la convenienza della proposta non con riferimento al singolo (o ai singoli) creditore (i), bensì all'intera massa passiva, risulta evidente che il piano di pagamenti formulato con il ricorso costituisce ipotesi più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione patrimoniale.

Non sembra francamente necessario aggiungere altro a dimostrazione della sicura ammissibilità dell'accordo proposto.

3. Sulla natura privilegiata del debito tributario.

Con il provvedimento del 3 marzo 2021, il Tribunale ha chiesto altresì chiarimento in ordine al debito tributario, rilevando che sussisterebbe un «evidente trattamento potiore del creditore erariale rispetto agli altri, atteso che il primo almeno per la quota in chirografo verrebbe pagato per intero, fermo restando che non sono stati chiariti gli importi da soddisfare in via privilegiata».

In ossequio alla richiesta formulata dal Tribunale si deposita l'estratto di ruolo dal quale si evince che l'esiguo debito erariale è così costituito: € 173,70 per mancato versamento di imposta di registro (privilegio speciale ex art. 2758, comma 1, cod. civ.); € 534,93 per mancato versamento IRPEF (privilegio generale ex art. 2752 comma 1 cod. civ.); il residuo importo di €

2.285,73 a titolo di contravvenzioni per violazione del codice della strada (chirografario).

Pertanto, a parziale modifica della proposta formulata, al punto 2) dell'accordo (pag. 5 del ricorso) deve essere ricompreso esclusivamente l'importo avente natura privilegiata di € 708,73, che verrà pagato in n. 2 rate di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal nono mese dall'omologa, mentre il restante importo di € 2.285,73 nella misura già prevista per gli altri creditori chirografari del 20%, con una maggiorazione della rata mensile prevista al successivo punto 3) di € 7,62.

In definitiva, la proposta come modificata risulta la seguente:

1. pagamento delle spese della presente procedura in predeuzione pari ad € 4.460,16 (doc.10), da corrispondersi in n. 8 rate mensili dell'importo di € 557,52 ciascuna, a partire dall'omologazione del presente piano;

2. pagamento integrale del debito erariale privilegiato, pari ad € 708,63, in n. 2 rate dell'importo di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal 9° mese dall'omologa;

3. pagamento degli altri creditori chirografari, il cui debito complessivo ammonta, salvo errori od omissioni, ad € 203.435,07, nella misura del 15% pari a complessivi € 30.515,26 con n. 60 rate mensili dell'importo di € 508,58, con decorrenza dall'11° mese successivo all'omologazione del piano;

4. pagamento del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, declassato a chirografo dopo la vendita in asta dell'immobile ed il ricavato di € 39.875,89, dell'importo di € 81.755,10, nella misura del 10% pari a complessivi € 8.175,51, in n. 60 rate mensili dell'importo di € 136,25 ciascuna, sempre con decorrenza dall'11° mese successivo all'omologazione del piano.

4. Sui rilievi in ordine alla relazione del Gestore.

Infine, il Tribunale ha assegnato un termine al gestore della crisi per integrare la relazione su alcune circostanze, anche in considerazione delle più volte menzionate modifiche legislative.

Ad onor del vero, merita sin da subito chiarire che il gestore della crisi ha consegnato l'attestazione pochi giorni prima dell'entrata in vigore della riforma e che, stante l'approssimarsi del periodo di festività natalizio, si è deciso di provvedere al deposito del ricorso in data 4 gennaio 2021, anche per evitare al gestore di effettuare le notifiche di rito in concomitanza con il periodo di festività.

Passando ai quesiti posti dal Tribunale, giova chiarire che i debiti contratti dal sig. ██████ sono tutti risalenti nel tempo, allorché l'esponente era affetto da ludopatia.

Infatti, gli ultimi prestiti cronologicamente assunti sono la cessione del quinto dello stipendio, rinnovata nel 2013, e la delega di pagamento, rinnovata nel 2017, laddove ancora nell'anno 2014 era in cura presso il competente servizio sanitario.

Per ciò che concerne l'eventuale sussistenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ci si riporta a quanto illustrato e documentato con il ricorso, precisando che il sig. ██████ non ha mai compiuto atti dispositivi di alcun genere, né posto in essere condotte in danno dei propri creditori.

Per ciò che attiene le restanti questioni ci si rimette alla integrazione che il gestore della crisi vorrà depositare nel termine assegnato dal Tribunale.

5. Sulla domanda alternativa di liquidazione patrimoniale.

Fermo restando quanto sopra dedotto, l'esponente ha comunque formulato la domanda alternativa di liquidazione patrimoniale, sicché il Tribunale ha conformemente chiesto al gestore di integrare in ogni caso «la propria relazione in ragione della detta procedura».

Nel reiterare la predetta domanda, si confida che il gestore vorrà provvedere all'integrazione richiesta.

Unitamente al presente atto si deposita:

- a) Estratto di ruolo.

Roma, 18 marzo 2021

Avv. Emiliano Scarantino